



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 220/10/CSP

**DIFFIDA ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE RAI UNO) PER IL
RIEQUILIBRIO NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL PLURALISMO
DELL'INFORMAZIONE
("TG1")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 21 ottobre 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi "*Tutte le*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti vista e la necessità del contraddittorio”;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all'informazione, che “*1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. 2. Nel rispetto della libertà d'informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo*”;

RILEVATO che con delibera n. 197/10/CSP del 16 settembre 2010 l'Autorità ha richiamato la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad assicurare nei notiziari del Tg1 il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, con riferimento all'esposto presentato dal soggetto politico Italia dei Valori;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativi a tutte le edizioni del notiziario Tg1, risulta quanto segue:

- nel mese di luglio 2010 sul totale del tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, il Popolo della Libertà ha impegnato il 24,00%, la Lega Nord il 3,50%, il Partito Democratico il 9,95%, l'Italia dei Valori il 2,25%, l'Unione di Centro il 3,09%, il Presidente del Consiglio il 15,03% e il Governo il 24,62%;
- nel mese di agosto 2010 sul totale del tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, il Popolo della Libertà ha impegnato il 25,17%, Futuro e Libertà per l'Italia il 9,08%, la Lega Nord il 7,98%, il Partito Democratico l' 11,23%, l'Italia dei Valori il 2,97%, l'Unione di Centro il 5,17%, il Presidente del Consiglio il 5,18% e il Governo il 12,79%;
- nel mese di settembre 2010 sul totale del tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali, il Popolo della Libertà ha impegnato il 22,61%, Futuro e Libertà per l'Italia il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10,95%, la Lega Nord il 6,51%, il Partito Democratico il 10,95%, l'Italia dei Valori il 2,69%, l'Unione di Centro il 4,97%, il Presidente del Consiglio il 9,18% e il Governo il 14,02%;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata” e che “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall’Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

RILEVATO, dall'esame dei dati del monitoraggio del pluralismo relativi al Tg1 riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2010, che in un quadro di valutazione complessiva dei tempi fruiti dai soggetti politici e istituzionali si rileva un forte squilibrio nel tempo dedicato ai soggetti politici di maggioranza e al Governo nel suo complesso;

RITENUTO che il forte squilibrio rilevato nell'arco di tre mesi debba richiedere una netta inversione di tendenza, anche alla luce del richiamo già rivolto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con la citata delibera n. 197/10/CSP;

RAVVISATI, pertanto, gli estremi per indirizzare una diffida alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché provveda nel Tg1 al riequilibrio dell'informazione politica tra i soggetti politici ed istituzionali, nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza della presente diffida attraverso il monitoraggio del Tg1, in particolare dal 1° novembre 2010, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DIFFIDA

la società Rai Radiotelevisione Italiana Spa a provvedere nel Tg1 al riequilibrio dell'informazione politica tra i soggetti politici ed istituzionali, nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verifica l'osservanza della presente diffida attraverso il monitoraggio del Tg1, in particolare dal 1° novembre 2010, e in caso di inottemperanza adotta le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lancia

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola